



CNA
PPC



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
Presidente: Arch. Salvatore La Mendola

PARERI CNAPPC IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

*Pareri espressi
dal Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
in risposta a quesiti pervenuti da Ordini, Federazioni
o stazioni pubbliche appaltanti, ecc.*

CNAPPC - Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi

*concorsi.cnappc@archiworld.it
consulenzalavoripubblici.cnappc@archiworld.it*

*Presidente: **Rino La Mendola**
Consulenza Tecnica: **Accursio Pippo Oliveri**
Consulenza Legale: **Marco Antonucci**
Segreteria: **Raffaele Greco***

N.B. - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
- per **Regolamento** di intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
----------------	-------------------------------------	---------------

21/12/2012 Ordine Milano	■ Requisiti	20/03/2013 – CNAPPC
<p>Con la presente si inoltra la lettera del 21 dicembre 2012, prot. n. 1212115. (<i>si veda nota allegata</i>) Con i migliori saluti</p>		<p>Si è posto l'accento circa la spendibilità di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa acquisiti attraverso forme diverse di espletamento dell'esercizio della professione, nello specifico da parte di un ex socio di una società di ingegneria o di ex socio di uno studio associato.</p> <p>A parere di questo Consiglio Nazionale, per entrambe le fattispecie segnalate non si può che fare riferimento al Regolamento, segnatamente agli artt. 254 e 255.</p> <p>Nello specifico delle società di ingegneria, il comma 3 del citato art. 254 precisa che <i>"la verifica delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione"</i>; da ciò deriva che il socio potrà fare riferimento alla sola quota societaria detenuta e solo se lo stesso fa parte della struttura dedicata ai servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria.</p> <p>Ciò riguarda tanto i requisiti di capacità economico-finanziaria che tecnico organizzativi – per questi ultimi relativamente alle prestazioni professionali effettivamente eseguite – e tanto per le società di ingegneria che per le società di professionisti.</p>